

## **Relazione tecnico-finanziaria**

(art. 40 - *bis* decreto legislativo n. 165 del 2001)

### **IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 del 1999 PER IL PERSONALE DI COMPARTO - ANNO 2021 - SOTTOSCRITTA IL 22 DICEMBRE 2022**

La presente relazione è strutturata secondo lo schema di relazione tecnico-finanziaria allegato alla circolare del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, predisposto d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

#### **1) Modulo I – La costituzione del Fondo risorse decentrate (già Fondo Unico di Amministrazione) per la contrattazione integrativa**

Il Fondo Risorse Decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2021 (FRDC 2021) è stato inizialmente costituito da parte dell'Agenzia con determina del Direttore Generale n. 831 del 12 luglio 2021; i relativi importi sono stati stanziati nel budget di previsione 2021 approvato dal CdA con delibera n. 41 dell'11 novembre 2020. Con determinazione del Direttore Generale n. 89 del 15 febbraio 2022, il Fondo Risorse Decentrate è stato riquantificato alla luce del parere espresso dal MEF nella nota MEF-RGS prot. n. 267670 del 15/10/2021 in merito all'ipotesi di accordo concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree per il personale di comparto per l'anno 2021 e sulla base, inoltre, delle unità effettivamente in servizio nell'anno 2021. Il Fondo così quantificato è stato certificato dall'organo di controllo interno all'amministrazione in data 4 marzo 2022. I relativi importi sono stati accantonati nel bilancio di esercizio 2021, approvato dal CdA con delibera n. 21 del 28 aprile 2022. Gli importi riportati nell'ipotesi di accordo sono rappresentati al lordo dei contributi previdenziali.

#### **1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2021**

Le voci che si considerano fisse, ossia aventi carattere di certezza e stabilità, sono:

- Il Fondo risorse decentrate 2021 parte fissa previsto nel CCNL Comparto Funzioni Centrali, il cui importo è riferito all'anno contrattuale di attività nell'Agenzia: **euro 752.638** al netto del taglio del 10%, ex art. 67, comma 5 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008;

#### **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL**

- Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

#### **Altri incrementi aventi carattere di certezza e stabilità**

Questa parte raccoglie gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendo i requisiti, essere alimentati periodicamente (es. la RIA del personale cessato).

- La RIA corrispondente al personale cessato nel corso degli anni 2010 - 2020 ammonta ad **euro 28.461**, mentre per l'anno 2021 ammonta ad euro **5.693,00** (esclusi i contributi).

## 1 Sezione II – Risorse variabili

In questa sezione sono riportate le voci che si considerano variabili:

- **La parte incentivante per il comparto “Fondo risorse decentrate parte variabile”** il cui importo riferito al 2021 è pari ad **euro 3.654.589,00** al netto del taglio del 10%, ex art. 67, comma 5 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.
- **L’indennità ex art. 7, legge n. 362/1999:** questa voce fa riferimento alla previsione contenuta nell’art. 7 della legge 14 ottobre 1999 n. 362, per il quale *“in relazione all’accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della Sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all’art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti”*. L’ammontare complessivo del Fondo da destinare all’indennità, oggetto del presente accordo, certificato dall’organo di controllo interno all’amministrazione in data 20 maggio 2021, ammonta, al netto della riduzione prevista dall’art. 67, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, ad **euro 2.793.383,00**.
- **La parte dei servizi resi in conto terzi:** per l’anno 2021 non risultano somme derivanti dalle attività svolte dal personale di comparto per i servizi resi dall’Agenzia in conto terzi sui contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali (Regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti dei terzi, delibera CdA n. 5 del 13.02.2013, pubblicato il 16.04.2013).
- **La parte dei servizi per procedure EMA:** somme derivanti dalle attività svolte dal personale di comparto per i servizi resi dall’Agenzia per procedure EMA (ex art. 62 del Regolamento – CE – n. 726/2004, pari ad **euro 16.490,00**).
- **le risorse destinate remunerare le prestazioni di lavoro straordinario non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio:** l’articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che: *“In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, 10 previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. [...]”*. Tali somme sono state quantificate in euro 150.347 (inclusi i contributi) secondo i criteri dettati dalla circolare MEF/RGS/IGF-IGOP n. 11 del 9 aprile 2021, e certificate dal Collegio dei Revisori con verbale n. 16 del 5 luglio 2021. Di queste, la somma di **euro 82.735** è destinata al Fondo Risorse Decentrate.

### 1 Sezione III - Decurtazioni del Fondo

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 67 comma 5 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, sul fondo risorse decentrate è stata calcolata la quota del 10%, applicando la percentuale sul lordo dipendente e non sul lordo amministrazione conformemente al parere MEFRGS-IGOP-UFFICIO VI del 14 giugno 2016 prot. n. 51636. Tale importo, risultato nella prima costituzione pari ad euro 644.307, è stato versato alle entrate del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 3348, ai sensi dell'art. 67 comma 6 della norma sopra riportata, con mandato n. 2582 del 21/10/2021. La successiva riquantificazione del fondo, ha comportato un decremento dello stesso e, pertanto, anche dell'importo del taglio che risulta pari ad euro 629.001. Il relativo credito generatosi, pari ad euro 15.306, è stato recuperato sul versamento relativo al Fondo del successivo esercizio.

### 1 Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione:  
Fondo risorse decentrate 2021 parte fissa: euro 752.638,00 al netto del taglio del 10% di cui alla Sezione III – decurtazione del Fondo, (dal quale vanno detratte le somme utilizzate per gli accordi sindacali già negoziati: progressioni economiche dell'anno 2021 del 30.11.2010, del 12.10.2017, del 27.09.2018, del 13.12.2021 e turni e reperibilità 2021);
  - b) totale risorse variabili sottoposte a certificazione:  
art. 7 L. 362/1999: euro 2.793.383,00 al netto del taglio del 10% di cui alla Sezione III – decurtazione del Fondo;  
Fondo risorse decentrate 2021 parte variabile: euro 3.654.589,00 al netto del taglio del 10% di cui alla Sezione III - decurtazione del Fondo;
  - c) servizi resi in conto terzi: il totale delle risorse variabili, derivanti dai servizi resi in conto terzi e sottoposte a certificazione è pari a **zero**;
  - d) Procedure EMA: il totale delle risorse variabili, derivanti dai servizi resi per le procedure EMA e sottoposte a certificazione è pari ad **euro 16.490,00**;
  - e) Risparmi per straordinari e buoni pasto nell'anno 2020: il totale delle risorse di cui all'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, destinate al Fondo risorse decentrate è pari ad **euro 82.735**.
- Totale del fondo sottoposto a certificazione determinato dalla somma delle voci precedenti, al netto del taglio del 10%: euro 7.299.835,00.**

### 1 Sezione V – risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## **2) Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

### 2 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Si rappresenta che la presente sezione riguarda una parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Tutte le informazioni di dettaglio relative alle poste già negoziate e che insistono sul Fondo certificato (accordo sindacale progressioni economiche del 30.11.2010, accordo sindacale progressioni economiche del 12.10.2017, accordo sindacale progressioni economiche del 27.09.2018, accordo sindacale progressioni economiche 13.12.2021 e turni e reperibilità 2021), saranno oggetto della relazione tecnico-finanziaria dell'ipotesi di accordo sindacale relativo

all'incentivazione alla produttività per i dipendenti di comparto a valere sul Fondo risorse decentrate 2021, in fase di sottoscrizione.

#### 2 Sezione II – destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

L'ipotesi di accordo in questione definisce i criteri di erogazione dell'indennità in applicazione dell'art.7 della legge 362 del 1999 al personale non dirigente per complessivi **euro 2.793.383,00**.

La presente ipotesi di accordo si applica a tutto il personale di comparto dell'Agenzia Italiana del Farmaco, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, nonché al personale di altre amministrazioni in comando, limitatamente al periodo di comando.

#### 2 Sezione III – destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

#### 2 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo.  
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo in commento che complessivamente ammontano a **euro 2.793.383,00** al lordo dei contributi previdenziali.
- c) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione  
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

#### 2 Sezione V – destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

#### 2 Sezione VI – attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a) Il fondo a disposizione per l'anno 2021 garantisce la totale copertura della destinazione di utilizzo.
- b) L'ipotesi di accordo per i criteri di erogazione dell'indennità in applicazione dell'art. 7 della legge 362 del 1999, prevede un sistema di erogazione che tiene conto del buon funzionamento, dell'efficienza e dell'efficacia del lavoro svolto dalle Strutture organizzative dell'Agenzia e, conseguentemente, del livello di raggiungimento degli obiettivi 2021 delle medesime singole strutture. Si tiene conto, altresì, in ossequio con le nuove normative di settore in materia di trattamenti economici aventi carattere fisso e continuativo, della partecipazione alle attività da parte del personale coinvolto sulla base degli obiettivi raggiunti dal singolo ufficio, con ciò assicurando una positiva ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva e un miglioramento dei servizi istituzionali rivolti all'utenza.
- c) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

### **3) Modulo III – Schema generale riassuntivo delle destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo illustrato e confronto con le corrispondenti destinazioni dell'anno precedente**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • Ammontare fondo art. 7 L. 362 del 1999 anno 2021 | euro 2.793.383,00 |
| • Ammontare fondo art. 7 L. 362 del 1999 anno 2020 | euro 2.711.063,00 |

La differenza tra l'ammontare del fondo per l'indennità art. 7 legge n. 362/1999, relativamente all'annualità 2020 e all'annualità 2021 è dovuta ai nuovi ingressi di personale tra fine 2020 e nel corso del 2021, come precisato anche dalla relazione di costituzione del Fondo risorse decentrate 2021 (che per disponibilità si allega).

### **4) Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

#### 4 Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della compatibilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

L'Agenzia è dotata di un sistema contabile che, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D. M. 20 settembre 2004, n. 245, è ispirato ai principi contabili previsti dal codice civile nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla contabilità pubblica e finalizzato a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia ed il risultato economico dell'esercizio.

Nell'esercizio della funzione contabile l'Agenzia si avvale di un sistema informativo gestionale che consente altresì di monitorare l'utilizzo delle risorse dell'Agenzia assicurando la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni di natura contabile e gestionale.

Pertanto si attesta che il sistema contabile utilizzato dall'Agenzia è strutturato in modo da tutelare correttamente, in sede di imputazione/variazione, i valori di competenza del Fondo risorse decentrate.

L'importo del Fondo risorse decentrate 2021 risulta incrementato in considerazione dell'incremento dei giorni di attività contrattuale del personale di comparto dovuto ai nuovi ingressi di personale tra fine 2020 e nel corso del 2021, come precisato anche dalla relazione di costituzione del Fondo risorse decentrate 2021, allegata.

La costituzione del fondo è stata effettuata tenendo altresì conto delle indicazioni fornite dalla circolare MEF/RGS/IGOP n. 20 dell'8 maggio 2015.

#### 4 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa derivante dall'utilizzo del Fondo anno 2020 risulta rispettato.